

Legge federale sulle garanzie procedurali accordate in caso di indennizzo per inquinamento fonico

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 21 maggio 2007¹,

visto il parere del Consiglio federale del ... 2007²,

decreta:

I

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale sulla espropriazione³

Art. 24a (nuovo)

Va. Indennità per diritti di vicinato riguardanti fondi locati o affittati

¹ Se l'indennità pagata per l'espropriazione di diritti di vicinato riguarda un fondo locato o affittato, la pigione o l'affitto devono essere adeguatamente ridotti.

² La riduzione:

- a. si applica soltanto in parte se l'immissione eccessiva per la quale è versata l'indennità è già stata considerata nel calcolo della pigione o dell'affitto;
- b. non si applica affatto se il rapporto di locazione o d'affitto è sorto posteriormente alla comparsa dell'immissione eccessiva.

Art. 27 cpv. 1, 2 e 3

¹ *Abrogato*

1 FF 2007 ...
2 FF 2007 ...
3 RS 711

2 L'espropriante deve allestire per ogni Comune un piano d'espropriazione e una tabella dei fondi da espropriare. Detta tabella designa i fondi da espropriare nonché i diritti di vicinato che dovranno presumibilmente essere soppressi, con indicazione dei proprietari dei fondi, delle superfici e dei diritti reali limitati che risultano dal registro fondiario o da altri registri pubblici e di cui si chiede l'espropriazione.

³ *Abrogato*

Art. 30 cpv. 1 lett. c

¹ L'ufficio municipale rende senza indugio pubblicamente noto che i piani e le tabelle rimangono esposti, per esame, durante trenta giorni, e che entro questo termine gli interessati devono notificare ad esso per scritto:

- c. le loro pretese a un'indennità, ivi comprese le pretese per i diritti di vicinato che dovranno presumibilmente essere espropriati, con la comminatoria delle conseguenze giuridiche indicate negli articoli 38 a 41.

Art. 31 cpv. 1

¹ Contemporaneamente alla pubblicazione dell'ufficio municipale, l'espropriante deve trasmettere un avviso personale a tutti gli aventi diritto a un'indennità risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici od a lui altrimenti noti, ivi compresi gli aventi diritto toccati dalla soppressione dei diritti di vicinato, indicando ciò che egli chiede da ciascuno di essi.

Art. 41bis (nuovo)

5. Prescrizione

¹ Il termine di prescrizione è di dieci anni.

² La prescrizione delle pretese d'indennità derivanti dalla soppressione di diritti di difesa inizia a decorrere con il deposito ordinario dei piani d'espropriazione relativi al fondo considerato.

Art. 89 titolo marginale e cpv. 2

II. Pagamento

² *Abrogato*

1. Luogo

a. Fondi, diritti
reali limitati e
deprezzamento

Art. 89 bis (nuovo)

- b. Altri pregiudizi Le indennità assegnate all'espropriato per gli altri pregiudizi che ha subiti e le indennità assegnate ai conduttori e agli affittuari devono essere pagate direttamente ad essi.

Art. 89 ter (nuovo)

c. Diritti di conduttori e affittuari fondati sui rapporti di vicinato

¹ Le indennità assegnate per l'espropriazione di diritti di vicinato relativi a fondi locati o affittati devono essere pagate ai titolari dei diritti reali espropriati.

² I titolari dei diritti reali informano la commissione di stima, nonché i conduttori e gli affittuari interessati, in merito all'inizio di tutti i rapporti di locazione e di affitto e in merito alla prevista riduzione delle pigioni e degli affitti ai sensi dell'articolo 24a.

³ Se constatata una notevole sproporzione tra l'indennità e la riduzione, la commissione di stima, dopo aver sentito i conduttori e gli affittuari interessati, fissa la riduzione in modo vincolante.

⁴ I conduttori e gli affittuari possono contestare la fissazione della pigione o dell'affitto valendosi dei medesimi rimedi di diritto riconosciuti ai titolari di diritti reali.

2. Legge federale sulla navigazione aerea⁴

Art. 36d

2bis. Modifiche rilevanti del regolamento d'esercizio

La procedura di approvazione relativa alle modifiche del regolamento d'esercizio con effetti sostanziali sull'esposizione al rumore è retta dalla presente legge e per gli aeroporti, in subordine, dalla legge federale del 20 giugno 1930⁵ sulla espropriazione (LEspr).

a. Diritto applicabile

Art. 36e (nuovo)

b. Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

¹ L'Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

² La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante trenta giorni.

³ Per gli aeroporti, il deposito dei piani ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42 a 44 LEspr⁶.

4 RS 748.0

5 RS 711

6 RS 711

Art. 36f (nuovo)

- c. Avviso personale Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, l'impresa richiedente deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr⁷ un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 36g (nuovo)

- d. Opposizione ¹ Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa o della LEspr⁹ può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'Ufficio federale. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

² Per gli aeroporti, entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39 a 41 LEspr devono essere inoltrate all'Ufficio federale.

³ I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 36h (nuovo)

- e. Eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 36i (nuovo)

- f. Esame delle opposizioni in materia di espropriazione; procedura di stima ¹ Prima di approvare il regolamento d'esercizio, l'Ufficio federale può tenere udienze di conciliazione con i proprietari dei fondi interessati.

² Contemporaneamente all'approvazione del regolamento d'esercizio, l'Ufficio federale decide anche in merito alle opposizioni in materia di espropriazione e all'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr¹¹.

³ Dopo la conclusione della procedura di approvazione, l'Ufficio federale trasmette la pretesa alla Commissione federale di stima. Quest'ul-

7 RS 711
8 RS 172.021
9 RS 711
10 RS 172.010
11 RS 711

tima procede all'esame materiale della pretesa ed esegue una procedura di stima conformemente alle disposizioni della LEspr.

⁴ L'Ufficio federale trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.